



Firmato digitalmente da GIORGIO GILI

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI

ASTI:80014170056



GILI GIORGIO

Notaio

14100 ASTI, Piazza Statuto n. 1
Tel. 0141.557007 / 0141.351749
e-mail: info@giligiorgio.it

Repertorio n. 64325

Raccolta n. 36798

**VERBALE DI ASSEMBLEA dell'Associazione denominata
"THE EXPERIMENT IN INTERNATIONAL LIVING - ITALIA"**

Imposta di bollo assolta ai sensi dell'art. 1 comma 1 bis. 1
della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 642/1972

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventicinque, il giorno sei del mese di novembre
6/11/2025

In Asti, nel mio studio in piazza Statuto n. 1.

Alle ore sedici e minuti cinquanta.

Avanti a me dott. Giorgio Gili, notaio in Asti, iscritto al
Collegio Notarile di Asti, è personalmente comparsa la signo-
ra:

ELLIOTT ANNE MARGARET, nata a Leigh On Sea (GRAN BRETAGNA) il
28 maggio 1945, domiciliata per la carica presso la sede del-
l'ente, la quale dichiara di intervenire al presente atto nel-
la qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associa-
zione:

"THE EXPERIMENT IN INTERNATIONAL LIVING - ITALIA" con sede in
Asti, via De Gasperi n. 2, codice fiscale: 92018840055.

La comparente, della cui identità personale io notaio sono
certo, mi invita a verbalizzare le risultanze dell'assemblea
straordinaria dell'Associazione suddetta, qui convocata, per
discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

"Firma dell'atto notarile relativo alla modifica statutaria
dell'Associazione, già comunicata in precedenza".

Assume, ai sensi dello statuto, la presidenza dell'assemblea
la richiedente Elliott Anne Margaret, la quale, chiamato me
notaio a fungere da segretario, avendo accertato l'identità e
la legittimazione degli intervenuti, constata e dà atto:

- che l'assemblea della Associazione è stata regolarmente con-
vocata ai sensi dello statuto;
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- che sono presenti in proprio numero 6 (sei) associati e per
delega numero 2 (due) associati e così complessivamente nume-
ro 8 (otto) associati sul totale di numero 18 (diciotto) as-
sociati aventi diritto di voto, come risulta dal foglio pre-
senze, che si allega al presente verbale sotto la lettera A),
per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la let-
tura per espressa dispensa avutane dalla comparente e dall'as-
semblea;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti, oltre ad essa
Presidente, i Consiglieri Vallana Teresa, Franco Luciana Bian-
chi Malandrone Federica;
- che non è presente nessun membro del Collegio dei revisori;
- che ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale le delibera-
zioni dell'Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza
di voti e con la presenza di almeno il 40% (quaranta per cen-
to) degli associati. In seconda convocazione la deliberazione

Registrato a ASTI
il 14/11/2025
al n. 6923 s. 1T
Euro 245,00

è valida qualsiasi sia il numero degli associati presenti;

- che pertanto la presente assemblea deve ritenersi validamente costituita ai sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare in sede straordinaria sull'argomento indicato nell'ordine del giorno, che i presenti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

Passando allo svolgimento dell'argomento posto all'ordine del giorno, prende la parola la Presidente signora Elliott Anne Margaret, la quale fa presente agli intervenuti la necessità, a seguito della riforma del terzo settore introdotta con il D.Lgs. n. 117 del 2017 e successive modifiche ed integrazioni, di procedere a modificare lo statuto sociale dell'Associazione ai fini dell'iscrizione al RUNTS.

La Presidente illustra quindi all'assemblea il nuovo testo dello statuto sociale per adeguamento dello stesso al nuovo Codice del Terzo Settore, peraltro già noto agli associati.

Dopodichè nessuno richiedendo la parola, si procede alla votazione che avviene in modo palese per alzata di mano con relativa controprova.

Al termine del conteggio dei voti espressi, si dà atto che l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare lo Statuto nella sua nuova formulazione, quale statuto, composto di numero 16 (sedici) articoli, si allega al presente verbale sotto la lettera B), per formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente e dall'assemblea;

- di delegare al Presidente ad apportare al presente atto ed allegato statuto sociale tutte quelle modifiche, aggiunte, integrazioni e soppressioni che venissero richieste dalle competenti autorità in sede di adempimenti.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore diciassette e minuti dieci.

La comparente, previamente informata ai sensi del Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR", presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonchè alla loro conservazione anche con strumenti informatici nei miei archivi.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia personale direzione e da me su un foglio per tre pagine intere e parte della quarta e dello stesso ho dato lettura, alla presenza dell'assemblea, alla comparente, la quale, su mia richiesta, lo dichiara interamente conforme alla sua volontà e a verità e con me notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti quindici.

Anne Margaret Elliott - Giorgio Gili

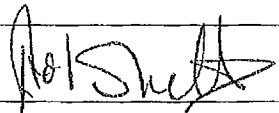
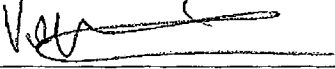
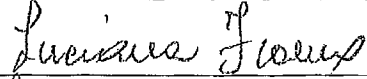
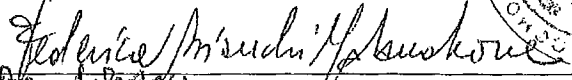
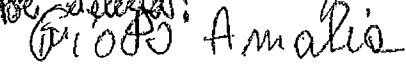
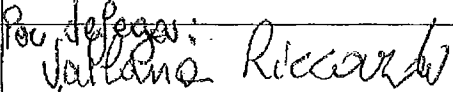
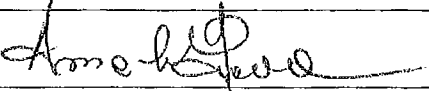
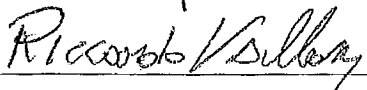
FOGLIO PRESENZE ASSEMBLEA

THE EXPERIMENT IN INTERNATIONAL LIVING - ITALIA

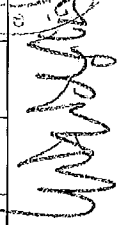
Codice Fiscale: 92018840055

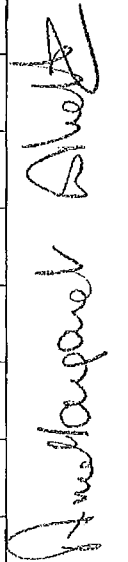
Sede riunione: Asti Piazza Statuto, 1

Del 6 novembre 2025, ore 16,30

Nome e Cognome	Firma presenza
Elliott Anne Margaret	
Vallana Teresa	
Franco Luciana	
Bianchi Malandrone Federica	
Giordano Donatella	
Perosino Lucia	
Gallo Fernanda	
Gazzarata Matteo	
Giovo Amalia	
Vallana Riccardo	
Danesi Giorgio	
Marchel Fiorella	
Castiglioni Giuseppe	
Cotti Giuliana	
Rosa Carla	
Gallo Anna	
Adorni Braccesi Nicoletta	
Notaro Michela	







STATUTO
EXPERIMENT ITALIA E.T.S./A.P.S.

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA, SEDE LEGALE E DURATA

È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016, n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione denominata "THE EXPERIMENT In International Living - ITALIA A.P.S." siglabile in "EIL ITALIA" o "EXPERIMENT ITALIA", (di seguito più brevemente indicata in questo Statuto come "Associazione") con sede legale in Asti, Via De Gasperi, n. 2. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città, dovrà, invece, essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello Statuto.

L'acronimo A.P.S. potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri soci, dei loro famigliari o di terzi, con lo scopo di contribuire alla conoscenza ed all'amicizia tra tutti i popoli e tutti gli esseri umani, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche e pertanto di collaborare nell'assicurare e preservare la pace internazionale.

Per adempiere tali scopi l'Associazione si propone di:

- divulgare e diffondere una reale educazione internazionale,
- far vivere tra di loro persone di diverse nazionalità fornendo il proprio aiuto in tal senso, attraverso un'attenta selezione, preparazione e guida,
- immettere i propri soci in famiglie di altre nazioni, per far conoscere usi e costumi di altri paesi, nel presupposto che, sia per le famiglie, sia per l'ospite, ciò costituisca la migliore opportunità di apprendimento e di reciproca comprensione,
- fare in modo che l'associato che si reca all'estero, sia fornito di ogni mezzo e possa perciò fare ogni sforzo per comprendere ed adeguarsi agli usi e costumi del visitato,
- controllare che la famiglia del paese ospitante, aiuti responsabilmente il proprio ospite,
- organizzare sia in Italia sia all'estero soggiorni per gruppi ed individui, secondo i suindicati principi e sotto adeguato controllo.

Nel presupposto che tale elencazione è solo esemplificativa, attraverso tali mezzi e tale organizzazione, l'Associazione si prefigge di raggiungere lo scopo per il quale è costituita, valendosi anche dell'aiuto e dell'esperienza delle consorelle già esistenti in molte nazioni, per meglio e più efficacemente attuare iniziative a carattere educativo, culturale e sociale

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- interventi e servizi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della Legge 8 novembre 2000, n. 320, e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni,
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative,
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni,
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Codice del terzo settore,
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso,
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazione ed integrazioni.

L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari ed al 5% del numero dei soci.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, il Registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3

PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci,
- contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
- sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci,
- proventi derivanti da attività, anche commerciali, svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

I versamenti dei soci non creano diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote di iscrizione da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 4

SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

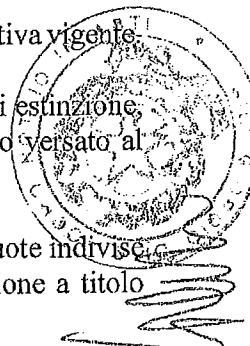
Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che condividano le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci/volontari a cura del Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione, deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un Consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne lo Statuto ed i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, od un Consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualità di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel Libro dei Soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.



Fine
Francesco

Tutti i soci sono effettivi ed hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, in particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

- il diritto a partecipare alle attività associative,
- il diritto di voto in Assemblea,
- il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali,
- il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro trenta giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo Statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo Statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali ed a versare le quote associative.

Le quote associative ed ogni altro contributo versato alla Associazione non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in Assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Sono costituite le categorie dei soci: "Soci Benemeriti", "Soci Onorari", "Soci Experiment" e "Soci Ordinari."

Sono:

- "Soci Benemeriti" i sottoscrittori dell'atto costitutivo dell'Associazione,
- "Soci Onorari" i chiamati con delibera del Consiglio Direttivo, scelti tra coloro che, in qualsiasi parte del mondo, si siano particolarmente distinti in attività rivolte al conseguimento di scopi analoghi o simili a quelli propri dell'Associazione; per tale motivo ed in riconoscimento del suo impegno nell'iniziare e diffondere la filosofia Experiment in Italia,
- "Soci Experiment" tutti coloro che partecipano ad un programma studio-vacanza organizzato dall'Associazione. Essi diventeranno "Soci Ordinari", previa richiesta al Consiglio Direttivo,
- "Soci Ordinari" coloro che ne facciano richiesta all'Associazione.

Art. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione, fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il giorno 31 marzo di ogni anno.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, questi è senza indugio cancellato dal Libro dei Soci.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione della quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 6
OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà, inoltre, sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché, per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci,
- il Presidente,
- il Consiglio Direttivo,
- l'organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

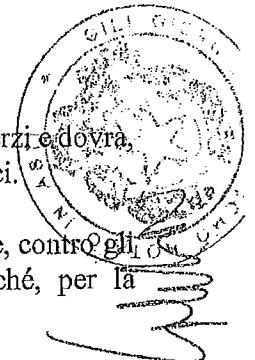
- Il Libro dei Soci,
- il Registro dei Volontari,
- il libro dei Verbali delle Assemblee, in cui devono essere trascritti i verbali delle adunanze e delle deliberazioni, compresi quelli redatti per atto pubblico,
- il libro dei Verbali del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 8
ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è composta da tutti i soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal suo Vicepresidente, oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano di età.



Anedlagand Bho

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è, inoltre, convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto, il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del Terzo Settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, oppure, in subordine dal Consigliere più anziano di età, ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche l'orario ed il luogo di svolgimento della riunione, l'Assemblea in seconda convocazione non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

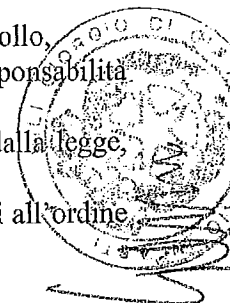
Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Quando validamente costituita, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo, son necessari la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché, con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo, previa definizione del loro numero,
- approva il bilancio consuntivo di esercizio,
- determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti,
- nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'organo di controllo,
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti,
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione,
- delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.



L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto,
- delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio,
- delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad massimo di XXX membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto; In conformità all'art. 26, comma 2, del D. Lgs. n. 117 del 2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Anna Maria

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce entro i quindici giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed il Segretario.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Associazione e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e straordinariamente, quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono al convocazione.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; ad esso competono in particolare:

- la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente,
- la fissazione delle quote associative,
- le decisioni inerenti al sostenimento delle spese ordinarie e straordinarie di esercizio ed in conto capitale, per la gestione dell'Associazione,
- le decisioni relative alle attività ed ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione,
- le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente ed il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione, la nomina ed i compensi ai "Rappresentanti di zona" ed ai "Rappresentanti locali", soggetti che intrattengono rapporti di gerarchia con il Consiglio Direttivo ed ad esso, devono riferire e rispondono del loro operato
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale,
- l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto o di emanazione e modifiche dei regolamenti sociali,
- l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, di federazioni ed altri enti,
- la facoltà di nominare tra i soci soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso,
- le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci,
- ogni altra funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo tiene a sua cura il Libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 10

DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo decade:

- per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti,
- per contemporanea vacanza, per qualsiasi causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai Consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti, (COOPTAZIONE ??)
- per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà provvedere entro quindici giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi quindici giorni, curando, nel frattempo, l'ordinaria amministrazione.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- per dimissioni,
- per morte o sopravvenuta incapacità o qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi il Vicepresidente, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà entro quindici giorni, provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrare nei successivi quindici giorni, curando, nel frattempo, l'ordinaria amministrazione.

Art. 11

SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario, nominato ai sensi dell'art. 9, comma 4, del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Gli spetta, inoltre, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti ed ordinativi, provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità ed autorizzazione il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art. 9, comma 4, del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi, predisponendone, in concreto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari; provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segreteria e Tesoreria possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse, siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere e svolgere le proprie funzioni, ovvero, nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo, sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero, a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero, dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità del Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 12 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno, in consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per, poi presentarlo all'Assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto del presente Statuto.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del codice del Terzo Settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori ad € 300.000,00,
- in caso contrario, ovvero, salvo opzione, dovrà essere formato da stato patrimoniale dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie,
- dovrà, in ogni caso, essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile,
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale, eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dell'articolo o del Codice del Terzo Settore.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, sarà, inoltre, tenuta a redigere il bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e pubblicarlo sul proprio sito internet.

Il bilancio di esercizio, nonché, i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati, entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 13

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, composto, almeno, da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Ove istituito, l'Organo di Controllo tiene a propria cura il Libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore, e successive modifiche ed integrazioni, l'Associazione dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un organo di Controllo collegiale che dovrà, in tal caso, essere composto da tre componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art. 14

SCIoglimento

L'Associazione ha durata illimitata.

Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste dei precedenti articoli.

Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) competente, ad un'altra Associazione di promozione sociale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15

CALUSOLA COMPROMISSORIA

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo do comune accordo; in caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo indicherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione, di eseguire la nomina del terzo arbitro.

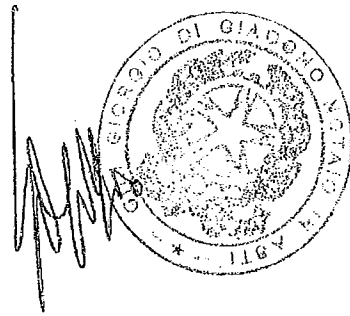
Art. 16
NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore ed in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazione contenute nel libro I del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello Statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

Il presente Statuto sostituisce integralmente ed annulla, a tutti gli effetti, ogni altro precedente testo di Statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso venga in contrasto.

Aureliana Margherita Elia



Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N., firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti. Asti, 24 novembre 2025. Digitalmente firmato dal Notaio Giorgio Gili.